

Edizione di mercoledì 20 Aprile 2022

CASI OPERATIVI

Compenso del commissario giudiziale: come si calcola?

di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche: disciplina e sanzioni

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Riallineamento della “lista clienti” e impatto sull’ammortamento fiscale

di **Fabio Landuzzi**

CONTROLLO

Riduzione del capitale per perdite e relazione degli amministratori – seconda parte

di **Emanuel Monzeglio**

ACCERTAMENTO

Il termine di sessanta giorni post-PVC si applica anche per l'imposta di registro

di **Lucia Recchioni**

CASI OPERATIVI

Compenso del commissario giudiziale: come si calcola?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL
NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021**

[Scopri di più >](#)

Come si calcola il compenso per l'attività svolta dal Commissario giudiziale?

L'articolo 165, comma 2, L.F. prevede che si applichi al Commissario giudiziale, tra gli altri, l'articolo 39 L.F. che disciplina il compenso spettante al Curatore Fallimentare.

In particolare, l'articolo 39 L.F., sostituendo al Curatore il Commissario precisa che:

- il compenso è liquidato ad istanza del Curatore attraverso un decreto del Tribunale non soggetto a reclamo;
- il compenso è liquidato su relazione del Giudice Delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della Giustizia;
- la liquidazione del compenso è fatta dopo l'esecuzione del concordato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ADEMPIMENTI

Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche: disciplina e sanzioni

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Gli obblighi di trasparenza delle imprese ed associazioni, introdotti dalla L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) consistono nella pubblicazione, **entro il 30 giugno di ogni anno, delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale** e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria **ricevuti da pubbliche amministrazioni** nell'esercizio finanziario precedente ([articolo 1, commi 125 e 125-bis](#)).

I benefici economici sono oggetto di monitoraggio se di importo complessivo, nel periodo considerato, **pari o superiore a 10.000 euro**.

In particolare, l'[articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017](#) ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di **trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche**, ulteriori rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 33/2013.

La disciplina è stata **reformulata con l'[articolo 35, comma 1, D.L. 34/2019](#)**, convertito con modificazioni, dalla L. 58/2019, che ha sostituito i citati commi (da 125 a 129), con gli attuali [commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129](#). Tali modifiche normative sono state introdotte a causa delle **difficoltà interpretative** delle precedenti disposizioni, che **non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento** in capo alle diverse categorie di soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di trasparenza.

Il quadro normativo così ricostruito dispone, ad oggi, **obblighi distinti per associazioni ed imprese**.

Le prime – associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, associazioni, Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a

favore degli stranieri – sono chiamate a **pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno**, le erogazioni effettuate dalle PA di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#) e dai soggetti di cui all'[articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013](#), e percepite nell'esercizio finanziario precedente ([articolo 1, comma 125, L. 124/2017](#)).

Le **imprese**, ugualmente destinatarie dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni, devono rispettare inoltre una **specificata disciplina che detta tempi e modalità per l'espletamento di tale obbligo** ([articolo 1, comma 125-bis, L. 124/2017](#)). I **soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa** – ai sensi dell'[articolo 2195 cod. civ.](#) – devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli **importi** e le **informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva**, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai soggetti sopra richiamati.

Per i **soggetti**, invece, che **redigono il bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) e **quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa** – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – **l'obbligo di trasparenza può essere assolto**, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, **mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi su propri siti Internet, entro il 30 giugno di ogni anno**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa.

L'[articolo 1, comma 125-ter](#), primo periodo, L. 124/2017 prevede che **l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari "all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro"**, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Tali sanzioni **avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2020** ma l'operatività di tale disposizione è stata **più volte prorogata**.

Con l'[articolo 11-sexiesdecies D.L. 52/2021](#) è stato previsto un **primo slittamento del termine** per l'applicazione delle sanzioni: **"in riferimento all'anno 2021, le sanzioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022"**.

In seguito, l'[articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe](#) (L. 15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha **prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022** (in luogo del 1° gennaio originariamente previsto) **l'applicabilità delle sanzioni** in argomento, irrogate per **l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2021**.

L'[articolo 3 septies](#) del **decreto Milleproroghe** introduce, inoltre, un'**analoga proroga anche per l'anno 2022**: per quest'anno, le sanzioni previste dalla L. 124/2017 in caso di inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche **si applicano a decorrere dal 1°**

gennaio 2023.

Si ricorda, infine, che qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione **non proceda alla pubblicazione stessa, nonché al pagamento della sanzione** amministrativa pecuniaria **entro novanta giorni dalla contestazione**, trova applicazione l'ulteriore sanzione della **restituzione integrale delle somme**.

La legge impone pertanto la restituzione entro novanta giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo (si veda dossier di documentazione n. 492/4 A.S. n. 2536 del Senato).

La sanzione amministrativa è **irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure**, se i contributi sono erogati da enti privati (ai sensi dell'[articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013](#)), **dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia**.

La disposizione, dunque, demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, **verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio**.

Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla L. 689/1981.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Riallineamento della “lista clienti” e impatto sull’ammortamento fiscale

di **Fabio Landuzzi**



Ha suscitato non poche **perplexità**, oggetto peraltro di una circostanziata disamina di **Assonime** nella **circolare n. 12/2022**, il contenuto della [risposta ad istanza di interpello n. 108/2022](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate e riguardante un quesito in materia di **riallineamento** ex [articolo 110 D.L. 104/2020](#), alla luce dell'impatto delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 ([articolo 1, commi 622](#) e ss., L. 234/2021) mediante il nuovo comma 8-ter che, come noto, fissa nella misura **non superiore ad un cinquantesimo** l'ammortamento deducibile in ciascun periodo d'imposta per i **maggiori valori** conseguenti, nel caso di specie, al riallineamento di una **“lista clienti”** iscritta nel bilancio di un **soggetto las Adopter**.

La particolarità del caso trattato nella risposta è che la lista clienti, iscritta a seguito di un'operazione di **aggregazione aziendale**, veniva ammortizzata dalla società in **20 anni**.

Ebbene, se da una parte l'Amministrazione riconosce l'accessibilità al riallineamento per la lista clienti, dall'altra parte desta **non poche perplexità** il fatto che ritiene la fattispecie soggetta al nuovo comma 8-ter e quindi tale da limitare la **deduzione fiscale** delle **quote di ammortamento ad 1/50** per periodo d'imposta.

La ragione di ciò, per l'Agenzia delle Entrate, risiederebbe nel fatto che la **Relazione illustrativa** alla Legge di bilancio 2022 nel riferirsi alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ex [articolo 103 del Tuir](#), sono deducibili in **misura non superiore ad un 1/18**, aggiunge la frase **“come, ad esempio, i marchi e l'avviamento”**; sicché, la norma non sarebbe limitata solo ai marchi ed all'avviamento, in quanto citati a titolo esemplificativo nella Relazione, bensì a **tutte le attività immateriali “fiscalmente ammortizzabili in un periodo pari o superiore a 18 anni”**.

Quindi, poiché la **lista clienti** oggetto della risposta era ammortizzata, per **scelta degli**

amministratori della società, in **20 anni**, si renderebbe applicabile la norma capestro della **deduzione in cinquantesimali**.

Un'interpretazione della norma che desta veramente **moltissime perplessità di natura tecnica** e che, come sottolinea Assonime, *“rischia di condurre ad effetti **asistematici e distorsivi**”*.

Infatti, si potrebbe avere il caso che la stessa lista clienti, se ammortizza in bilancio da un soggetto, ad esempio, in **10 anni**, avrebbe **ammortamenti fiscalmente deducibili** in questo stesso orizzonte temporale; diversamente, se ammortizzata in **18 o più anni**, sconterebbe la **tagliola del comma 8-ter** e quindi dell'ammortamento fiscale in cinquantesimali.

Saremmo quindi dinanzi ad una norma ad **applicazione soggettiva, discrezionale e variabile**, frutto non di un regime legislativo dell'ammortamento fiscale dell'*asset* immateriale, bensì della **scelta del periodo di ammortamento contabile** effettuata dalla società, scelta peraltro che potrebbe anche essere modificata in seguito secondo le prescrizioni dei principi contabili adottati.

Sembra in verità **assai più plausibile e razionale** che la Relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2022 non intendesse affatto collegare il più penalizzante regime di deduzione degli ammortamenti alle **scelte del redattore del bilancio** stesso, bensì al **regime fiscale prescritto ex lege** per la deduzione degli ammortamenti, e quindi a quelle immobilizzazioni immateriali che sono appunto caratterizzate da un **regime fiscale di deduzione degli ammortamenti** in quote non superiori ad 1/18 in quanto così disposto dalla norma vigente, e non certo per via di una scelta del contribuente.

Pertanto, quella locuzione contenuta nella **Relazione illustrativa** che sopra abbiamo riportato andrebbe intesa più sistematicamente essere volta a far riferimento agli **asset immateriali** che sono **assoggettati ex lege allo stesso regime di deduzione fiscale degli ammortamenti del marchio e dell'avviamento** (Assonime riporta l'esempio della testata giornalistica) che, in base all'**articolo 10 D.M. 08.06.2011**, soggiacciono agli stessi limiti di deduzione dell'ammortamento del marchio e dell'avviamento.

Rimanendo nel campo della lista clienti, vi è poi da aggiungere che la risposta in commento presenta anche un **secondo profilo di criticità**, quanto all'**aspetto oggettivo**, ovvero alla individuazione della legittima decisione di accedere, per tale *asset* immateriale, al riallineamento.

Vi si legge infatti che i **“portafogli contratti e clienti”** possono essere oggetto del riallineamento in quanto sono ancora **tutelati giuridicamente** alla data di chiusura del bilancio in cui il riallineamento è effettuato.

In realtà, subordinare l'opzione per il riallineamento alla **tutela giuridica dell'asset** immateriale **non pare trovare alcun riferimento normativo**, tanto che il riallineamento è possibile, ad esempio per l'avviamento o per le spese di sviluppo, che non hanno affatto una tutela

giuridica propria come **proprietà intellettuale**.

La **tutela giuridica** è invece una **condizione di accesso al regime di rivalutazione**, e non a quello **del riallineamento**; per cui, anche questa parte della risposta sembra presentare obiettivamente più d'una sostanziale perplessità di ordine tecnico che si auspica possa essere rimediata con un **chiarimento** della stessa Amministrazione Finanziaria.

CONTROLLO

Riduzione del capitale per perdite e relazione degli amministratori **– seconda parte**

di Emanuel Monzeglio



Facendo seguito alla prima parte (vedasi articolo “[Obblighi informativi in materia di riduzione di capitale: la relazione degli amministratori](#)”) soffermiamo ora l’attenzione sull’obbligo di informativa a cui è tenuto il **collegio sindacale** nel caso di “sterilizzazione” delle perdite d’esercizio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, Decreto “Liquidità”, così come prorogato **dall’articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021**.

L’organo di controllo della società è **tenuto**, ai sensi dell’[articolo 2446, comma 1](#) o dell’[articolo 2482-bis, comma 2, cod. civ.](#), a **predisporre le proprie osservazioni scritte** alla relazione degli amministratori.

Infatti, secondo le “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” (norma 10.2), il **collegio sindacale** che non sia incaricato della revisione legale **è tenuto a valutare con attenzione l’opportunità dell’operazione** in esame, in particolare:

- valutare le **ragioni** che hanno determinato le perdite e se queste sono state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo;
- esaminare i **criteri di valutazione** adottati tenendo in considerazione il presupposto della continuità aziendale;
- soffermarsi sui **fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della relazione** e dell’evoluzione della gestione sociale.

Risulta quindi evidente **l’importanza del ruolo** svolto dal collegio sindacale nello svolgimento dei **propri doveri di vigilanza** ai sensi dell’[articolo 2403 cod. civ.](#)

Il collegio sindacale, ferma restando la **discrezionalità degli amministratori** nelle scelte di gestione e la loro **costante verifica del going concern**, dovrà **verificare attentamente** – con valutazioni ragionevoli e prudenti – che esistano **concrete prospettive** per la **copertura delle**

perdite tramite le strategie pianificate dall'organo amministrativo.

A tal proposito, i sindaci – nelle proprie osservazioni – **dovranno prendere atto** delle determinazioni a cui è pervenuto l'organo di amministrazione e **valutare** che i contenuti della propria relazione siano **soddisfacenti** rispetto alla corretta individuazione delle perdite oggetto di “sterilizzazione”, esprimendosi circa la **ragionevolezza e la coerenza di tale relazione**, sulla base della **pianificazione e dei provvedimenti** individuati – dagli amministratori – per **recuperare l'equilibrio economico**, valutando che tali proposte siano improntate ragionevolmente ai principi di corretta amministrazione.

Al pari degli amministratori, particolare attenzione dovrà poi essere posta qualora **le perdite** di oltre un terzo abbiano anche **ridotto il capitale al di sotto del minimo legale o sia azzerato**.

In questo caso i sindaci dovranno valutare con particolare cautela le soluzioni prospettate dall'organo amministrativo e che la successiva decisione dell'assemblea di **rinvviare la copertura della perdita 2021** sia, necessariamente, **sostenuta dalla presenza di una valida pianificazione quinquennale** che preveda il **ritorno a risultati positivi** alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Anteposto che **i sindaci sono tenuti** a formulare le **proprie osservazioni** sia nel caso in cui la **sospensione** degli obblighi civilistici è stata programmata dagli amministratori per **la prima volta**, sia nel caso in cui la società l'abbia **già deliberata** in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **il documento di ricerca** – pubblicato lo scorso 25 marzo dal CNDCEC e dalla FNC – **suggerisce** agli stessi di **“differenziare” i contenuti delle proprie osservazioni** a seconda di quanto sopra descritto.

Il collegio sindacale, ai sensi **dell'[articolo 2429 cod. civ.](#)**, *“deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri”*.

In tale relazione, e più precisamente nella **sezione specifica** dove è **illustrata l'attività di vigilanza svolta** durante l'esercizio in adempimento ai propri doveri, dopo aver dato atto della scelta prospettata dagli amministratori di avvalersi della sospensione delle perdite ex articolo 6, comma 1, del Decreto “Liquidità”, i sindaci dovranno **riassumere**, altresì, i **contenuti delle proprie osservazioni** qualora la scelta di avvalersi della sospensione sia stata assunta nel corso dell'esercizio di riferimento.

In aggiunta a quanto succitato, prosegue il documento di ricerca, anche se le uniche perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, sarebbe per lo meno **opportuno** che la relazione del collegio sindacale **richiamasse le osservazioni rese in occasione dell'esercizio 2020**, dando conto degli **eventuali provvedimenti intrapresi** dall'organo amministrativo nel corso **del primo dei cinque esercizi** di riferimento successivi.

Analoga **attenzione sulla vigilanza** dovrà essere prestata **durante l'intero periodo di durata della sospensione** degli obblighi civilistici.

Appare opportuno, ai sensi dell'[articolo 2403-bis cod. civ.](#), **intensificare gli scambi di informazione** con l'organo amministrativo, anche al fine di effettuare una valutazione condivisa in ordine ai provvedimenti da adottare, in particolare vagliare la percorribilità di **opzioni alternative** quale è ad esempio la **composizione negoziata della crisi** ex D.L. 118/2021.

A questo proposito, è doveroso sottolineare come l'ordinamento fa ricadere **in capo all'organo di controllo** (si veda il precedente contributo "[La figura dell'organo di controllo nella procedura di composizione negoziata](#)" del 26.11.2021) il **dovere di attivazione per l'emersione anticipata della crisi** segnalando per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza, al fine di **non incorrere** in possibili e future responsabilità per mancata attivazione tempestiva.

ACCERTAMENTO

Il termine di sessanta giorni post-PVC si applica anche per l'imposta di registro

di Lucia Recchioni



*“Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della L. 212/2000, la cui violazione determina la **nullità dell’accertamento**, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di **imposta di registro**, giusta il richiamo di cui all’articolo 53 bis del D.P.R. 131/1986”.*

È questo il **principio di diritto** statuito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 12412**, depositata ieri **19 aprile**.

Una società vedeva riqualficarsi alcune operazioni come **cessione d’azienda**, con conseguente applicazione dell’**imposta di registro in misura proporzionale**, in luogo di quella in misura fissa versata.

Considerato che **l’avviso di liquidazione era stato notificato prima della decorrenza del termine di sessanta giorni** dalla notificazione del processo verbale di constatazione la società proponeva **ricorso** eccependo la **nullità** dello stesso avviso di liquidazione. Come noto, infatti, **dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura** delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni **osservazioni** e richieste che sono valutate dagli uffici impositori; **l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine**, salvo casi di **particolare e motivata urgenza**.

La società risultava tuttavia **soccombente in secondo grado**, avendo la CTR **escluso** che la notifica prima dei previsti sessanta giorni comportasse la nullità dell’avviso.

La **Corte di Cassazione**, però, investita della questione è tornata a ribadire il contrario.

Richiamando alcuni precedenti orientamenti è stato innanzitutto ribadito che

L'Amministrazione finanziaria è sempre gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, “la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” ([Cassazione, SS.UU., n. 24823 del 09.12.2015](#)).

A tal proposito viene quindi evidenziato che il **contraddittorio endoprocedimentale è espressamente previsto dall'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#)**, e la violazione di detta previsione comporta la **nullità dell'avviso di accertamento** sia in caso di **accesso, ispezione o verifica** nei locali dedicati allo svolgimento dell'attività, ma anche laddove ricorrano c.d. “**accessi istantanei**”, ovvero volti alla sola acquisizione della **documentazione** posta a fondamento dell'accertamento (sul punto si rinvia alla [Corte di Cassazione n. 10388 del 12.04.2019](#)).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la Corte di Cassazione ha **qualificato nullo l'avviso di accertamento notificato alla società**.